

## **TI\_GERICHTE 60.2009.71 vom 17. August 2009**

TI Tribunale d'appello, 2009-08-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2009.71](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2009.71)

FR: TI\_GERICHTE 60.2009.71 du 17 août 2009

IT: TI\_GERICHTE 60.2009.71 del 17 agosto 2009

### **Regeste**

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali. Danno materiale. Torto morale

### **Volltext**

Tessin Camera dei ricorsi penali 17.08.2009 60.2009.71 Tessin Camera dei ricorsi penali 17.08.2009 60.2009.71 Ticino Camera dei ricorsi penali 17.08.2009 60.2009.71

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali. Danno materiale. Torto morale

Incarto n. 60.2009.71 Lugano 17 agosto 2009 /dp In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Daniela Fossati, vicecancelliera sedente per statuire sull'istanza 23/24.2.2009 presentata da IS 1 patr. da: PR 1 tendente ad ottenere, in relazione all'esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 19.2.2008 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. \_\_\_\_\_), un'indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP; richiamato lo scritto 10/11.3.2009 del giudice della Pretura penale, che comunica di non avere osservazioni in merito all'istanza e di rimettersi al prudente giudizio di questa Camera; richiamate inoltre le osservazioni 12/16.3.2009 della Divisione della giustizia e 24/25.3.2009 del procuratore generale Bruno Balestra, di cui si dirà, laddove necessario, in corso di motivazione; preso atto che, su invito 26.2.2009 di questa Camera, il 3/4.3.2009 l'avv. PR 1 ha comunicato che nessun terzo ha coperto le spese legali del suo assistito; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che nell'ambito di indagini di polizia giudiziaria federale, e meglio di una scoperta casuale di intercettazioni telefoniche, il procuratore federale titolare dell'inchiesta ha domandato al Tribunale penale federale il consenso ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LSCPT per presentare una denuncia di reato all'autorità cantonale nel contesto della giurisdizione del Cantone Ticino [richiesta 20.12.2005, AI 1; cfr. anche decisione TK \_\_\_\_\_ (operazione \_\_\_\_\_) del 21.12.2005 del Tribunale penale federale, p. 6, ivi annessa]; che, ottenuta l'autorizzazione, in data 21.12.2005 il procuratore federale ha segnalato al Ministero pubblico del Cantone Ticino delle fattispecie di possibile rilevanza penale che si riferiscono a ipotesi di reati contro i doveri d'ufficio perpetrati da un agente di custodia (IS 1) (cfr. scritto 21.12.2005 e documentazione ivi annessa, AI 1); che a seguito di ciò il Ministero pubblico ha avviato immediatamente le necessarie indagini e, il giorno successivo, IS 1 è stato arrestato su ordine del procuratore generale Bruno Balestra (AI 13 e AI 19); che il 23.12.2005 il procuratore generale ha promosso l'accusa nei suoi confronti per titolo di abuso di autorità, sub. corruzione passiva (cfr., nel dettaglio, richiesta di conferma d'arresto 23.12.2005, AI 21); che il provvedimento è stato confermato il medesimo giorno dal giudice dell'istruzione e dell'arresto Edy Meli per l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza (come alla promozione dell'accusa, rilevabili dal rapporto di polizia e dalle ammissioni dell'accusato stesso, in particolare per il reato di cui all'art.

322quater CP) e di preminenti motivi di interesse pubblico (bisogni dell'istruzione, pericolo di collusione e inquinamento di prove come indicato a p. 2 della richiesta di conferma d'arresto 23.12.2005) (AI 28); che IS 1 è stato scarcerato l'11.1.2006 (AI 66); che con decreto 24.7.2006 il procuratore generale ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 – detenuto dal 23.12.2005 all'11.1.2006 – siccome ritenuto colpevole di ripetuto abuso di autorità giusta l'art. 312 CP " per avere, in due occasioni, a \_\_\_\_\_ e a \_\_\_\_\_, agli inizi del mese di novembre 2005, quale agente di custodia responsabile per il settore \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, nell'espletamento dei suoi normali compiti di servizio, al fine di procurare ad altri un indebito profitto, abusato dei poteri della sua carica, in particolare per avere, agendo per scopi estranei alla sua funzione e mettendo a rischio la sicurezza interna dell'intero stabilimento carcerario, procurato schede di ricarica per telefoni cellulari ad un detenuto in regime di sezione chiusa, contrariamente a quanto previsto dall'art. 47 cpv. 3 del Regolamento del Penitenziario, disposizione in cui si vieta espressamente il possesso e l'uso di telefoni cellulari, e meglio, acquistando in un'edicola di \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, rispettivamente in un'edicola a \_\_\_\_\_, durante le sue abituali uscite per consegne di servizio, due schede di ricarica di telefonia mobile \_\_\_\_\_, che ha successivamente consegnato al detenuto \_\_\_\_\_ nel laboratorio \_\_\_\_\_ del Penitenziario, di cui era responsabile e in cui il detenuto lavorava, procurato a quest'ultimo un credito telefonico sull'apparecchio a lui in uso che deteneva illecitamente nella propria cella (...), telefono cellulare risultato essere utilizzato indebitamente pure da altri detenuti posti nella medesima sezione di regime chiuso (in particolare \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_) "; che ha proposto la sua condanna alla pena di novanta giorni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA \_\_\_\_\_); che con scritto 4/7.8.2006 IS 1 ha interposto formale opposizione al decreto di accusa; che nel corso del pubblico dibattimento, tenutosi il 19.2.2008 dinanzi alla Pretura penale, il patrocinatore di IS 1 (avv. PR 1), si è in particolare opposto all'uso delle risultanze dell'istruzione formale (verbale del dibattimento 19.2.2008, p. 2/3, inc. \_\_\_\_\_); che il giudice della Pretura penale ha quindi deciso – senza nemmeno menzionare tale circostanza nella sentenza 19.2.2008 – di estromettere dagli atti tutti i verbali d'interrogatorio dell'accusato, segnatamente i verbali d'interrogatorio di polizia 22.12.2005, 23.12.2005 e 28.12.2005 e il verbale d'interrogatorio MP 11.1.2006 (verbale del dibattimento 19.2.2008, p. 2/3, inc. \_\_\_\_\_); che con sentenza 19.2.2008 (non motivata) il medesimo giudice ha prosciolto l'accusato dall'imputazione (inc. \_\_\_\_\_); che con l'istanza in esame IS 1 chiede, nel petitum, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l'importo complessivo di CHF 108'294.80 " con riserva di aumento a seguito dell'istruttoria " , oltre interessi al 5% " oltre a un aumento fissato prudenzialmente dal giudice ex art. 42 cpv. 2 CO " , di cui CHF 6'000.-- per " l'ingiusta incarcerazione subita " , CHF 92'294.80 per " (...) compensazione delle perdite subite direttamente a causa dell'ingiusto arresto e dell'ingiusta carcerazione " (nдр: perdita di guadagno e spese di patrocinio) e CHF 10'000.-- " (...) da fissare dal giudice per compensare la perdita futura stimabile in relazione all'impossibilità nelle attuali condizioni del mercato di trovarne un impiego della medesima stabilità e della medesima remunerazione del precedente " (istanza 23/24.2.2009, p. 12/13); che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del

caso, di non luogo a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUERETZ, *Traité de procédure pénale suisse*, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, *Schweizerisches Strafprozessrecht*, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.); che ai sensi del l’art. 320 cpv. 1 CPP la domanda di indennità deve essere presentata entro un anno dall’abbandono del procedimento, rispettivamente dalla sentenza di assoluzione; che l’istanza in esame – introdotta in data 23/24.2.2009 – si riferisce alla sentenza di assoluzione 19.2.2008 emanata dal giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. \_\_\_\_\_); che nessuna delle parti ha presentato dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale nei cinque giorni dalla comunicazione orale del dispositivo del giudizio, di modo che da quel momento è divenuto definitivo; che il termine di prescrizione di un anno è pertanto cominciato a decorrere, al più tardi, il 24.2.2008, ovvero il giorno successivo a quello della crescita in giudicato della sentenza di assoluzione; che di conseguenza l’istanza – presentata il 23/24.2.2009 – è da considerarsi tempestiva; che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera dei ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAVv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA; che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAVv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità; che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore; che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso; che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B\_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)]; che l’istante postula la rifusione della nota professionale 9.1.2006 del suo difensore d’ufficio, avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, di CHF 2'070.65, di cui CHF 1'700.-- a titolo di onorario (6 ore e 48 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 224.40 di spese e CHF 146.25 di IVA (doc. 8 annesso all’istanza 23/24.2.2009 e doc. 10.a annesso allo scritto 22/23.4.2009 dell’avv. PR 1; ndr: nel dettaglio della nota professionale sono state indicate 7 ore e 5 minuti); la rifusione della nota professionale 20.11.2006 del suo patrocinatore di fiducia, avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, di CHF 5'077.45, di cui CHF 4'500.-- a titolo di onorario (18 ore a CHF 250.--/ora), CHF 281.80 di spese e CHF 358.65 di IVA (doc. 6 annesso all’istanza 23/24.2.2009 e doc. 10.b annesso allo scritto 22/23.4.2009 dell’avv. PR 1); infine la rifusione della nota professionale 26.9.2007 del suo

patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di CHF 3'228.--, di cui CHF 3'000.-- a titolo di onorario e CHF 228.-- di IVA [doc. 7 annesso all'istanza 23/24.2.2009; ndr: nel dettaglio delle prestazioni e spese prodotto dall'avv. PR 1, su richiesta di questa Camera, unitamente allo scritto 3.3.2009, risulta un onorario di CHF 4'280.-- (14 ore e 16 minuti a CHF 300.--/ora), CHF 179.-- di spese e CHF 338.90 di IVA (doc. 4.d)], per complessivi CHF 10'748.10 (recte: CHF 10'376.10) (doc. 5 annesso all'istanza 23/24.2.2009), con la dicitura "non usare questa"]; che nel caso in cui un accusato conferisca mandato a più patrocinatori, sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento, sono risarcite soltanto le spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, Diss., Zurigo 1998, p. 106); che in data 23.12.2005 il giudice dell'istruzione e dell'arresto Edy Meli ha nominato l'avv. \_\_\_\_\_, difensore d'ufficio di IS 1 (inc. Giar \_\_\_\_\_) (AI 29); che con decisione 9.1.2006 il giudice dell'istruzione e dell'arresto – preso atto della comunicazione 5.1.2006 del procuratore pubblico Marco Villa concernente IS 1 e considerato che l'avv. \_\_\_\_\_ ha assunto la difesa di fiducia – ha revocato la nomina dell'avv. \_\_\_\_\_ quale suo difensore d'ufficio (inc. Giar \_\_\_\_\_) (AI 60); che le prestazioni dell'avv. \_\_\_\_\_ riguardano dunque il periodo compreso tra il 23.12.2005 e il 9.1.2006; che la tariffa oraria esposta appare conforme ai suesposti principi; che il dispendio orario indicato appare nondimeno sproporzionato alla fattispecie, in particolare con riferimento ai colloqui telefonici con i parenti e la madre dell'istante, che viene ridotto a 1 ora; non vengono inoltre considerate le prestazioni che si riferiscono ai colloqui telefonici con " \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ " e con " \_\_\_\_\_ ", non essendo meglio specificate e non apparendo giustificate, considerato che dalla lettura degli atti non emerge chi siano tali persone; che – tutto ciò considerato – viene quindi riconosciuto un onorario pari a 5 ore e 50 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 1'458.85; che a ciò vanno aggiunte le spese riconosciute in CHF 155.75, stralciate – come esposto – quelle inerenti a " \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ " e a " \_\_\_\_\_ ", ridotte le spese inerenti ai colloqui telefonici in uscita ( CHF 0.15/minuti, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. P., inc. 19.2004.6 ) e ridotte a CHF 40.-- quelle inerenti alla trasferta dell'9.1.2006 [CHF 1.--/km (art. 3 cpv. 2 lit. c TOA): 40 km per la tratta \_\_\_\_\_ (secondo l' " " indicatore delle distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano, Locarno " emanato dal Dipartimento delle finanze e dell'economia)]; che l'IVA ammonta a CHF 122.70 (calcolata al 7.6% su CHF 1'614.60); che di conseguenza al qui istante va rifiuto, a titolo di spese legali relative alla nota professionale dell'avv. \_\_\_\_\_, la somma complessiva di CHF 1'737.30; che, come detto, l'avv. \_\_\_\_\_ ha assistito l'istante fino al 9.1.2006 ed al suo posto è subentrato quale difensore di fiducia l'avv. \_\_\_\_\_; che a questa Camera non è dato a sapere per quale motivo vi sia stata la sostituzione del patrocinatore; che essendo l'istante stato assistito dall'avv. \_\_\_\_\_ fino al 9.1.2006, le prestazioni dell'avv. \_\_\_\_\_ antecedenti a quella data non vengono considerate, essendo stata una scelta dell'istante di cambiare patrocinatore; che l'avv. \_\_\_\_\_ ha assistito il qui istante fino al 20.9.2006 (prima e dopo l'emanazione del decreto di accusa) (cfr., al proposito, scritto 20.9.2006, in cui il suo patrocinatore comunica alla Pretura penale di non rappresentare più IS 1, che ha conferito mandato all'avv. PR 1, doc. 4, inc. \_\_\_\_\_); che il dispendio orario indicato appare nondimeno sproporzionato alla fattispecie, in particolare con riferimento ai colloqui e alle conferenze telefoniche con il

cliente , che viene ridotto a 3 ore (1 ora per le conferenze telefoniche e 2 ore per i colloqui con il cliente); non vengono inoltre considerate le prestazioni relative alle conferenze telefoniche con \_\_\_\_\_, non essendo meglio specificate, come in precedenza; vengono inoltre stralciate le prestazioni del 25.1.2006 " steso lettera per cliente (per fattura avv. \_\_\_\_\_) ", che resta a carico dell'istante, essendo stata una sua scelta di cambiare patrocinatore; che – tutto ciò considerato – viene quindi riconosciuto un onorario pari a 14 ore e 40 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 3'666.65; che a ciò vanno aggiunte le spese riconosciute in CHF 107.50, stralciate – come esposto – quelle antecedenti al 9.1.2006 e quelle inerenti a \_\_\_\_\_ e alla prestazione del 25.1.2006; vengono inoltre ridotte le spese inerenti ai colloqui telefonici in uscita ( CHF 0.15/minuti, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. P., inc. 19.2004.6 ); infine non viene considerata la spesa indicata (senza onorario) pari a CHF 12.40 per " Lett. a cliente + fattura ", non essendo meglio specificata e le spese relative alla fattura essendo a carico del patrocinatore; che l'IVA ammonta a CHF 286.85 (calcolata al 7.6% su CHF 3'774.15); che di conseguenza al qui istante va rifiuto, a titolo di spese legali relative alla nota professionale dell'avv. \_\_\_\_\_, la somma complessiva di CHF 4'061.--; che, come visto, essendo l'istante stato assistito dall'avv. \_\_\_\_\_ fino al 20.1.2009 (doc. 4, inc. \_\_\_\_\_), le prestazioni dell'avv. PR 1 antecedenti a quella data non vengono considerate; che l'avv. PR 1 non ha specificato la tariffa oraria adottata ( nel dettaglio delle prestazioni e spese, con la dicitura " non usare questa ", prodotto dall'avv. PR 1, su richiesta di questa Camera, unitamente allo scritto 3.3.2009, risulta un onorario di CHF 4'280.-- (14 ore e 16 minuti a CHF 300.--/ora) (doc. 5 annesso all'istanza 23/24.2.2009), ma il patrocinatore ha fatturato al cliente la somma di CHF 3'000.-- a titolo di onorario; che pertanto viene riconosciuta una tariffa di CHF 250.--/ora, come per gli altri due patrocinatori, e come da prassi di questa Camera; che viene riconosciuto un onorario complessivo di 9 ore e 5 minuti, di cui 4 ore e 30 minuti per lo studio dell'incarto (come indicato), 20 minuti per le lettere alla Pretura penale (come indicato), 60 minuti per i colloqui con il cliente (come indicato), 5 minuti per il colloquio telefonico con la Pretura penale e 3 ore e 10 minuti per " Accesso a Pretura penale " [trasferita e pubblico dibattimento (che si è aperto alle ore 14:15 e si è riaperto alle ore 16:55 per la breve motivazione e la lettura del dispositivo (verbale del dibattimento 19.2.2008, inc. \_\_\_\_\_)] (doc. 4.b annesso allo scritto 3/4.3.2009 dell'avv. PR 1), per la somma di CHF 2'270.85; che a ciò vanno aggiunte le spese riconosciute in CHF 45.75, stralciate – come esposto – quelle antecedenti al 20.1.2009 e quelle indicate con " Ft. A cliente 6.00 Allegata 2.00 ", non essendo meglio specificate; viene inoltre ridotta la spesa inerente al colloquio telefonico in uscita ( CHF 0.15/minuti, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. P., inc. 19.2004.6 ) ; viene infine stralciata la spesa relativa al richiamo della fattura del 12.11, essendo esclusivamente colpa dell'istante il fatto di non aver pagato tempestivamente l'importo richiesto e resta quindi a suo carico; che l'IVA ammonta a CHF 176.05 (calcolata al 7.6% su CHF 2'316.60); che di conseguenza al qui istante va rifiuto, a titolo di spese legali relative alla nota professionale dell'avv. PR 1, la somma complessiva di CHF 2'492.65; che tenuto conto di quanto sopra esposto all'istante va rifiuto l'importo complessivo di CHF 8'290.95 a titolo di spese legali; che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno ammessi al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall'introduzione in data 23.2.2009 (cfr. timbro postale) della presente istanza; che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la

giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che " tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione " (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al " danno patrimoniale, materiale " e cioè del *lucrum cessans* e del *damnum emergens* in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422); che l'accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione [nesso di causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale ed il pregiudizio (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004)]; che per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7); che l'istante chiede la " somma provvisoria " di CHF 81'546.70, oltre interessi, di cui CHF 8'782.-- per il salario non percepito per l'anno 2006, CHF 2'269.75 corrispondente all'10% dell'indennità d'uscita, CHF 10'312.-- a titolo di perdita di guadagno per l'anno 2007, CHF 36'058.95 a titolo di perdita di guadagno per l'anno 2008 e CHF 24'124.-- a titolo di perdita di guadagno per l'anno 2009 e un importo non quantificato per " ulteriore perdita di guadagno (danno crescente) " (istanza 23/24.2.2009, p. 4); che il suo patrocinatore sostiene in particolare che IS 1 " (...) è una persona schietta, ed era un funzionario esemplare fino a quando è stato allontanato dall'impiego statale ", comprovato anche dal fatto che mediante la risoluzione no. \_\_\_\_\_ del 23.5.2006 il Consiglio di Stato gli ha corrisposto l'intero salario e un'indennità di uscita ridotta nella misura del 10% (istanza 23/24.2.2009, p. 3), ripercorrendo successivamente l'iter del suo licenziamento e della sua mancata riassunzione presso lo Stato (cfr., nel dettaglio, istanza 23/24.2.2009, p. 5/6); che per quanto concerne la presente decisione va in particolare rilevato quanto segue: che in data 14.9.2005 IS 1 è stato nominato retroattivamente all'1.9.2005 \_\_\_\_\_ ed è stato attribuito al \_\_\_\_\_ (classatore 1, fascicolo giallo inerente a IS 1); che il suo lavoro consisteva, in pratica, nel gestire un piccolo laboratorio di \_\_\_\_\_ all'interno del penitenziario (verbale d'interrogatorio di polizia 22.12.2005 di IS 1, p. 2); che nell'ambito della sua attività lavorativa egli aveva, tra l'altro, lavorato quotidianamente con due detenuti, e meglio \_\_\_\_\_ [incarcerato nella sezione chiusa (rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria 5.4.2006, p. 2, AI 77)] e \_\_\_\_\_ [trasferito alla sezione aperta il 21.10.2005] (rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria 5.4.2006, p. 2, AI 77)] (verbale d'interrogatorio di polizia 22.12.2005 di IS 1, p. 2), con i quali aveva instaurato anche un " rapporto di confidenza " (verbale d'interrogatorio di polizia 22.12.2005 di IS 1, p. 2 e verbale d'interrogatorio di polizia 23.12.2005 di IS 1, p. 2/3); che nel corso del pubblico dibattimento IS 1, interrogato dal giudice – il quale ha poi dato atto che \_\_\_\_\_ fosse in possesso del telefono cellulare dal mese di marzo 2005 – ha ammesso quanto segue: " (...) Sono venuto a conoscenza, perché l'ho visto, che \_\_\_\_\_ aveva un telefonino nell'ottobre 2005. Non ho denunciato questo fatto alla direzione ed è stato un mio errore. (...) Io non ho comperato le ricariche; l'ha fatto \_\_\_\_\_; mi sono limitato a consegnare le ricevute con i numeri \_\_\_\_\_ in due diverse occasioni a \_\_\_\_\_ in laboratorio. (...). La prassi di avere le ricariche telefoniche per \_\_\_\_\_ non è iniziata per opera mia, egli disponeva già infatti delle ricariche tramite comunicazione SMS da parte di \_\_\_\_\_ e/o altri. (...). Non ho denunciato subito \_\_\_\_\_ unicamente per il fatto che mi ero impietosito per la situazione di sua moglie, gravemente ammalata e con un figlio a carico che necessitava di aiuto. \_\_\_\_\_ mi aveva assicurato che telefonava unicamente a sua moglie per questa

ragione e che nessun altro aveva accesso al suo telefono. (...) Lo Stato non ha adottato nei miei confronti sanzioni disciplinari; ho ricevuto l'intero salario anche durante la carcerazione preventiva. Non si è mai accennato ad un'inchiesta amministrativa nei miei confronti. (...) " (verbale del dibattimento 19.2.2008, p. 3, inc. \_\_\_\_\_); che nella sua arringa il suo difensore, avv. PR 1, ha in particolare affermato che " (...). \_\_\_\_\_ peraltro riceveva ricariche per il suo telefonino almeno dal marzo 2005 (sette mesi prima che \_\_\_\_\_ lo scoprisse); la consegna di due ricevute cartacee con i numeri da parte dell'accusato (ma che poteva venire effettuata da chiunque si recasse in visita atteso come in merito non vi fosse controllo e come almeno in un'occasione – è stato accertato – \_\_\_\_\_ l'avesse trasmessa via SMS) non ha mutato nulla e facendolo questi non ha disposto del potere ricevuto. (...) " (verbale del dibattimento 19.2.2008, p. 3, inc. \_\_\_\_\_); che riguardo all'aspetto amministrativo e disciplinare va rilevato che con risoluzione 23.12.2005 il Consiglio di Stato – preso atto della comunicazione 23.12.2005 mediante la quale il Ministero pubblico ha segnalato che nei confronti di IS 1 è stato aperto un procedimento penale per titolo di abuso di autorità (art. 312 CP), in via subordinata corruzione passiva (art. 322quater CP), visto lo scritto 23.12.2005 mediante il quale il direttore della Divisione della giustizia ha chiesto che nei suoi confronti sia aperta un'inchiesta disciplinare con sospensione immediata dalla funzione e con privazione parziale dello stipendio (in applicazione degli art. 32 ss. LORD), su proposta delle Sezione delle risorse umane – ha deciso di aprire un'inchiesta disciplinare a carico di IS 1 (affidandola alla Sezione delle risorse umane), sospendendolo, con effetto immediato, dalla sua funzione e privandolo dello stipendio nella misura del 50%, sospendendo contestualmente l'inchiesta in attesa dell'esito del procedimento penale (risoluzione no. \_\_\_\_\_ del 23.12.2005) (classatore 1, fascicolo giallo inerente a IS 1); che con risoluzione 23.5.2006 il Consiglio di Stato ha deciso di rescindere il rapporto di impiego con IS 1 con effetto al 31.7.2006 (liberandolo parimenti dagli obblighi derivanti dal rapporto d'impiego ad eccezione del segreto d'ufficio), di abbandonare il procedimento disciplinare aperto a suo carico, rinunciando all'adozione di sanzioni disciplinari nei suoi confronti, di riversargli il salario sospeso cautelativamente dal 23.12.2005 e di riconoscergli un'indennità di uscita, in applicazione degli art. 18 cpv. 1 e 2 e 18a LStip, di CHF 20'427.25 (riduzione del 10%) (risoluzione no. \_\_\_\_\_ del 23.5.2006, doc. 2 annesso all'istanza 23/24.2.2009); che dalla stessa risoluzione risulta in particolare che IS 1 avrebbe disatteso i suoi doveri di servizio e avrebbe compromesso, in maniera irreversibile, il solido rapporto di fiducia accresciuto nei confronti dell'utenza e dei suoi superiori che necessariamente deve sussistere in un funzionario pubblico con una funzione particolarmente delicata come quella da lui esercitata; che si è tenuto un colloquio tra IS 1, assistito dall'avv. \_\_\_\_\_, e il direttore della Divisione della giustizia, il quale gli ha comunicato " l'inesigibilità della continuazione del rapporto di servizio "; che con scritto 15.5.2006 le parti hanno concordato di giungere ad una rescissione del rapporto di lavoro con la salvaguardia dell'indennità d'uscita a favore di IS 1, fatto salvo quanto sancito dall'art. 18a cpv. 2 LStip; che " (...) in sede transattiva il collaboratore, per il tramite del suo patrocinatore, ha rinunciato ad adire la Commissione conciliativa giusta l'art. 53 LORD, ha stabilito di comune accordo il termine d'uscita per il 31 luglio 2006, aderendo alla riduzione per colpa del 10% dell'indennità d'uscita prevista nei casi di disdetta " [risoluzione no. \_\_\_\_\_ del 23.5.2006, p. 2, doc. 2 annesso all'istanza 23/24.2.2009; cfr., al proposito, lo scritto 15.5.2006 mediante il quale l'avv. \_\_\_\_\_ ha confermato al direttore della Divisione della giustizia la notifica della disdetta del rapporto di lavoro per la

fine del mese di luglio 2006 a IS 1, il quale viene liberato dall'obbligo di prestare servizio; la corresponsione delle spettanze salariali integrali fino alla fine del mese di luglio 2006, oltre ad un'indennità d'uscita con una riduzione massima del 10%; l'abbandono del procedimento disciplinare e la rinuncia di adire la Commissione conciliativa del personale dello Stato (scritto 15.5.2006 annesso al verbale di dibattimento 19.2.2008, inc. 10.2006.369)]; che con scritto 31.10.2008 l'avv. PR 1, in nome e per conto del suo assistito, ha chiesto in sostanza di essere riassunto in una funzione equipollente a quella ricoperta in precedenza (cfr., nel dettaglio, scritto 31.10.2008, doc. 13 annesso all'istanza 23/24.2.2009); che in data 9.12.2008 il Consiglio di Stato ha comunicato all'avv. PR 1 che IS 1 non può essere reinserito presso l'Amministrazione cantonale, considerato – tra l'altro – che " (...) il rapporto d'impiego tra lo Stato e il suo patrocinato è stato disdetto ai sensi dell'art. 60 cpv. 3 lett. c LORD senza attendere l'esito del procedimento penale, in quanto dall'esame degli atti è stato appurato che il signor IS 1 ha disatteso i suoi doveri di servizio e ha compromesso il rapporto di fiducia che deve sussistere nei confronti dei suoi superiori e dei colleghi. Infatti, egli, consegnando le relative schede telefoniche, ha contribuito alla violazione dell'art. 47 cpv. 3 del Regolamento del Penitenziario cantonale, il quale vieta espressamente il possesso e l'uso di telefoni cellulari da parte dei carcerati. In tal modo, l'interessato ha messo in pericolo la sicurezza del Penitenziario, considerato che le schede di ricarica per i telefoni cellulari sono state procurate ad un detenuto posto in regime di sezione chiusa ", e lo scritto 15.5.2006 mediante il quale " (...) le parti hanno concordato di giungere ad una disdetta del rapporto di lavoro, nell'ambito del quale è stata d'altronde riconosciuta al signor IS 1 un'indennità d'uscita ", rilevando inoltre che IS 1 ha rinunciato ad adire la Commissione conciliativa ex art. 53 LORD e che " (...) l'autorità di nomina, di fronte ad una violazione dei doveri di servizio, è libera di rinunciare ad un provvedimento disciplinare, e può invece optare per una disdetta amministrativa, allorché quest'ultima appare giustificata, come nella presente fattispecie, da sufficienti motivi " (scritto 9.12.2008, doc. 14 annesso all'istanza 23/24.2.2009); che a seguito dello scritto 27.1.2009 dell'avv. PR 1 (doc. 15 annesso all'istanza 23/24.1.2009), con risoluzione 18.2.2009 il Consiglio di Stato ha respinto la domanda di riassunzione presentata il 31.10.2008/27.1.2009 da IS 1 (cfr., nel dettaglio, risoluzione \_\_\_\_\_ del 18.2.2009, doc. 6a, annesso allo scritto 9/10.3.2009 dell'avv. PR 1); che da quanto qui ricostruito emerge chiaramente che la fine del rapporto d'impiego sia da ricondurre alla rottura del rapporto di fiducia tra l'autorità di nomina e IS 1 a seguito delle violazioni dei suoi doveri di funzione, situazione che è rimasta invariata anche dopo la sentenza di assoluzione 19.2.2008 emanata dalla Pretura penale, e che contro la decisione della disdetta del rapporto di lavoro IS 1 non ha presentato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo e pertanto la medesima è divenuta definitiva ed è regolarmente cresciuta in giudicato; che, come visto, la rescissione del rapporto di lavoro è stata concordata tra il datore di lavoro e IS 1, assistito dal suo allora patrocinatore avv. \_\_\_\_\_, ed è dunque avvenuta indipendentemente dall'apertura del procedimento penale aperto a suo carico; che anche le difficoltà successive a ritrovare un posto di lavoro non possono essere ricondotte all'apertura del procedimento penale a suo carico, ma sono principalmente la conseguenza dell'avvenuta rescissione del rapporto di lavoro concordata tra le parti; che per questi motivi il qui istante nulla può pretendere al proposito e quindi si può prescindere dall'esame delle singole pretese di danni materiali; che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto; che la determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed è stabilita

in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7); che l'art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo; che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446); che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229); che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto "metodo bifasico" (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, *Le tort moral*, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, *Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug*; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5); che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione; che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti); che l'allora Camera d'accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000); giurisprudenza alla quale anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. 60.2001.111); che nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato; che, benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l'indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica; che l'istante domanda CHF 6'000.--, oltre interessi, di cui CHF 4'000.-- quale risarcimento per i 20 giorni (CHF 200.--/giorno) di detenzione preventiva ingiustamente sofferta e CHF 2'000.-- " (...) perché la carcerazione si è svolta durante le feste natalizie e di capodanno " (istanza 23/24.2.2009, p. 5); che, come visto, IS 1 è stato in detenzione preventiva dal 23.12.2005 all'11.1.2006; che è pertanto stato privato della libertà personale per venti giorni; che questa Camera ritiene che debba essere riconosciuto all'istante un importo base di CHF 4'000.--, come postulato (CHF 200.--/giorno, come da prassi di questa Camera per detenzioni fino a due/tre mesi; cfr., al proposito, anche decisione TF 6B\_194/2008 dell'11.8.2008, consid. 5), oltre interessi al 5% dall'11.1.2006 (data della scarcerazione); che va quindi esaminato se, come fatto valere nell'istanza, sussistono nel caso di specie gli estremi per ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento del suddetto importo; che, come visto, l'istante domanda al proposito la somma di CHF 2'000.--, in quanto il periodo di carcerazione ha avuto luogo durante le feste natalizie e il Capodanno (istanza 23/24.2.2009, p. 5); che questa richiesta non può essere accolta, poiché il magistrato inquirente non ha volutamente disposto il suo arresto nel periodo festivo, ma è stata una conseguenza dalla segnalazione 21.12.2005 effettuata dal procuratore federale al Ministero pubblico del Cantone Ticino (AI 1) e quindi di una circostanza casuale per la quale lo Stato non è tenuto

a rispondere; che l'istante peraltro non comprova che proprio per il fatto che egli sia stato in carcere anche tra Natale e Capodanno abbia subito una così grave lesione della personalità tale da giustificare un aumento dell'importo; che a titolo di torto morale all'istante va dunque riconosciuto l'importo di CHF 4'000.--, oltre interessi al 5% dall'11.1.2006, come postulato; che come stabilito in passato dalla giurisprudenza di questa Camera, l'applicazione dell'art. 44 cpv. 1 CO consente al giudice di escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato, segnatamente se l'accusato ha determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o la sua incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10); che tale facoltà è stata esplicitamente introdotta nell'art. 319a CPP, entrato in vigore il 18.8.2006 (secondo cui l'indennità può essere negata o ridotta nel caso di colpa grave esclusiva o concolpa dell'accusato prosciolto); che il rifiuto o la riduzione dell'indennità sono compatibili con la Costituzione (art. 32 cpv. 1 Cost.) e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6 cifra 2 CEDU) quando l'interessato ha provocato l'apertura del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una regola giuridica, e che è in rapporto di causalità con l'importo imputatogli (decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007); che il giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti illeciti, fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti e prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto, per determinare se il comportamento in questione giustifichi la riduzione dell'indennità (decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007); che nella fattispecie in esame, e come indicato in relazione al danno materiale richiesto, il qui istante ha assunto un comportamento contrario a quelli che erano i suoi obblighi di funzionario pubblico (\_\_\_\_\_), un'attività professionale peraltro particolarmente delicata in seno al \_\_\_\_\_ (in particolare con riferimento al fatto di non aver segnalato alla direzione che \_\_\_\_\_, in regime chiuso, era in possesso di un telefono cellulare, ben sapendo che ciò era vietato ai sensi dell'art. 47 cpv. 3 del Regolamento del \_\_\_\_\_, e con riferimento al fatto di avergli consegnato delle ricevute di ricarica per il suo telefono cellulare), avendo in tal modo compromesso in maniera irreversibile il rapporto di fiducia nei confronti dei suoi colleghi, dei suoi superiori e anche degli utenti, dstando inoltre il sospetto di aver abusato della propria funzione concedendo dei favori a \_\_\_\_\_ e a \_\_\_\_\_ [cfr., al proposito, decisione TK \_\_\_\_\_ (operazione \_\_\_\_\_) del \_\_\_\_\_ del Tribunale penale federale, p. 6, AI 1]; che questa circostanza ha poi comportato dapprima la sospensione dalla sua funzione e poi, su accordo delle parti, la rescissione del rapporto di lavoro, e ciò indipendentemente dall'esito del procedimento penale; che, alla luce di quanto sopra esposto, emerge che IS 1 abbia concorso effettivamente a provocare l'apertura del procedimento penale con un comportamento colpevole sotto il profilo professionale e deontologico (avendo assunto un comportamento riprovevole in seno al \_\_\_\_\_), e ciò rende applicabile, alla fattispecie in esame, l'art. 319a CPP e la giurisprudenza di questa Camera, confermata anche dal Tribunale federale che permette di ridurre o rifiutare l'indennità. Nel presente caso, tenuto conto che IS 1 ha violato i suoi obblighi di funzione in una sola circostanza, non si giustifica un rifiuto ma si deve ammettere quale equa una riduzione del 50%; che le spese di patrocinio riconosciute in CHF 8'290.95 vengono quindi ridotte a CHF 4'145.50, ed il torto

morale riconosciuto in CHF 4'000.-- viene ridotto a CHF 2'000.--, oltre interessi; che protesta infine ripetibili di questa sede; che – nella commisurazione dell'onorario relativo alla formulazione dell'istanza di indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all'art. 15a cpv. 2 LAVv, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame; che la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari; che l'onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie; che – tutto ciò considerato, ritenuto il parziale accoglimento dell'istanza – va pertanto ammesso un importo di CHF 200.--, comprendente onorario, spese ed IVA; che a IS 1 va rifiuto l'importo complessivo di CHF 6'345.50, di cui CHF 4'145.50 per spese legali, oltre interessi al 5% dal 23.2.2009, CHF 2'000.-- a titolo di torto morale, oltre interessi al 5% dal 11.1.2006, e CHF 200.-- per ripetibili di questa sede; che giusta l'art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l'indennità dell'accusato prosciolto e l'indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell'art. 14 LTG e nell'art. 17 LTG; che la tassa di giustizia di CHF 3'300.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 3'400.--, sono poste a carico del qui istante, in base alla sua soccombenza, per la somma di CHF 3'100.--. Per questi motivi, richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 19.2.2008 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. \_\_\_\_\_), rifonderà a IS 1, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 6'345.50, oltre interessi al 5% dal 23.2.2009 su CHF 4'145.50 e al 5% dall'11.1.2006 su CHF 2'000.--. 2. La tassa di giustizia di CHF 3'300.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 3'400.-- (tremilaquattrocento), sono poste a carico IS 1, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, in ragione di CHF 3'100.-- (tremilacento). 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell'oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF. 4. Intimazione: Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente

La segretaria